IRE ISTITUTO NAZIONALE TUMORI REGINA ELENA — ISG ISTITUTO DERMATOLOGICO SAN GALLICANO

ISTITUTI DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO

DELIBERAZIONE N. **751** DEL **07/07/2020**

OGGETTO: Dipendente Sig.ra Lidia Autullo Collaboratore Professionale Sanitario TS Laboratorio Biomedico - presa d'atto di collocamento a riposo con diritto alla pensione "quota 100" a far data dal 01.08.2020 (ultimo giorno lavorativo il 31.07.2020)

Esercizi/o . Centri/o di costo . **- Importo presente Atto: € .** **- Importo esercizio corrente: € .** Budget **- Assegnato: € .** **- Utilizzato: € .** **- Residuo: € .** **Autorizzazione n°: .** Servizio Risorse Economiche: **Livio Cardelli**	STRUTTURA PROPONENTE **UOC Risorse Umane** Il Dirigente Responsabile **Cinzia Bomboni** Responsabile del Procedimento **Fabio Matrascia** L'Estensore **Alessandra Norveti** Proposta n° DL-732-2020
PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO Positivo Data 02/07/2020 IL DIRETTORE SANITARIO **Branka Vujovic**	**PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO** Positivo Data 01/07/2020 IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO **Laura Figorilli**

Parere del Direttore Scientifico IRE **Gennaro Ciliberto** data 30/06/2020 Positivo

Parere del Direttore Scientifico ISG **Aldo Morrone** data 30/06/2020 Positivo

La presente deliberazione si compone di n° 5 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante e sostanziale:

VISTI il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288;

la legge regionale 23 gennaio 2006, n. 2;

la legge 22 dicembre 2011, n. 214;

PREMESSO che la Sig.ra Lidia Autullo, nata il 13.01.1958, in servizio presso questo Istituto con la qualifica Collaboratore Professionale Sanitario TS Laboratorio Biomedico dal 16.02.1980, con nota prot. n. 17027 del 17/12/2019 ha chiesto di essere collocata a riposo con "quota 100" con decorrenza dal 01.08.2020 (ultimo giorno lavorativo il 31.07.2020), avendo dichiarato di possedere i requisiti previsti dalla normativa sopra richiamata;

VISTI l'art. 72 del CCNL del Comparto Sanità 16 – 18 il quale testualmente dispone: "*In tutti i casi in cui il presente contratto prevede la risoluzione del rapporto con preavviso o con corresponsione dell'indennità sostitutiva dello stesso i relativi termini sono fissati come segue:*

a) 2 mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a 5 anni;

b) 3 mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a 10 anni;

c) 4 mesi per dipendenti con anzianità di servizio oltre 10 anni.

In caso di dimissioni del dipendente i termini di cui al comma 1 sono ridotti alla metà. I termini di preavviso decorrono dal primo o dal sedicesimo giorno di ciascun mese. La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza dei termini di cui ai commi 1 e 2 è tenuta a corrispondere all'altra parte un'indennità pari all'importo della retribuzione spettante per il periodo di mancato preavviso. L'Azienda o Ente ha diritto di trattenere su quanto eventualmente dovuto al dipendente, un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi non dato, senza pregiudizio per l'esercizio di altre azioni dirette al recupero del credito";

l'art.73, comma 1 del citato CCNL che stabilisce che: *"la cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato……omissis…… ha luogo per: a) compimento del limite massimo di età previsto dall'ordinamento vigente; b) per dimissioni del dipendente, c) decesso del dipendente, d) per perdita di cittadinanza, e) per recesso unilaterale ai sensi dell'art.72 del D.L. n.112/2008"*;

il Decreto legge n. 4 del 28/1/2019, convertito in legge n.26/2019 che introduce il *Trattamento di pensione anticipata c.d."quota 100" e altre disposizioni in materia pensionistica* ed in particolare l'art.14 che, in sostituzione all' art. 24 comma 10 del decreto legge 6/12/2011 n.201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011 n.214 c.d. (legge Fornero), introduce nuove disposizioni in materia del requisito di accesso e della decorrenza del trattamento pensionistico,

prevedendo che nel periodo compreso tra il 1/01/2019 e il 31/12/2021, il requisito contributivo per conseguire la pensione quota 100, data dalla somma dell'età anagrafica non inferiore a 62 anni e un anzianità contributiva non inferiore a 38 anni, trascorsi sei mesi dalla maturazione del predetto requisito c.d.(finestra) ;

CONSIDERATO che ai sensi delle disposizioni di legge e contrattuali, il recesso (le dimissioni volontarie) del personale dipendente costituisce atto unilaterale, potendo l'Istituto soltanto richiedere all'interessato il pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso nel caso di dimissioni del dipendente il termine è di due mesi in cui questo non sia rispettato dal dipendente;

RITENUTO pertanto di prendere atto di quanto dichiarato dal dipendente e per effetto di collocare a riposo "quota 100" per recesso del dipendente *de quo dal* 01.08.2020 (ultimo giorno lavorativo il 31.07.2020), formulata nel rispetto dei termini del preavviso richiamati in precedenza;

ATTESTATO che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n. 20 art. 1 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 art. 1, primo comma come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15;

ATTESTATO in particolare, che il presente provvedimento è stato predisposto nel pieno rispetto delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad acta per la realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione Lazio;

PROPONE

ai sensi della legge 22 dicembre 2011, n. 214 e ss.mm.ii., per i motivi di cui in narrativa che si intendono integralmente confermati:

- di prendere atto di quanto dichiarato dal dipendente nella nota prot. gen. IFO n. 17027 del 17/12/2019 e per effetto collocare a riposo "quota 100" per recesso del dipendente de quo dal 01.08.2020 (ultimo giorno lavorativo il 31.07.2020) formulata nel rispetto dei termini del preavviso richiamati dal c.c. e dall' art. 72 comma 1 del CCNL Comparto Sanità del 21 maggio 2018;

La U.O.C. Risorse Umane curerà tutti gli adempimenti per l'esecuzione della presente deliberazione.

Il Dirigente della UOC Risorse Umane

Cinzia Bomboni

Il Direttore Generale

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288;

Vista la legge regionale 23 gennaio 2006, n. 2;

In Virtù dei poteri conferitigli dal Presidente della Regione Lazio con Decreto del 23 novembre 2016, n. T00248;

Preso atto che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n. 20 art. 1 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 art. 1, primo comma come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15;

Preso atto altresì che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo attesta, in particolare, che lo stesso è stato predisposto nel pieno rispetto delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad acta per la realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione Lazio;

Visto il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario Aziendale;

ritenuto di dover procedere;

Delibera

di approvare la proposta così formulata concernente "*Dipendente Sig.ra Lidia Autullo Collaboratore Professionale Sanitario TS Laboratorio Biomedico - presa d'atto di collocamento a riposo con diritto alla pensione "quota 100" a far data dal 01.08.2020 (ultimo giorno lavorativo il 31.07.2020)*" e di renderla disposta.

Il Direttore Generale
Dott. Francesco Ripa di Meana

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate